Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 283**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1216.

Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è modificato come segue:

« I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo 18 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1217.

Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti delle promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, i requisiti di permanenza nella qualifica inferiore, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, sono ridotti alla metà.

In ogni caso, la decorrenza delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto non può essere anteriore alla data del 1° gennaio 1965.

Art. 2.

All'onere di lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1179 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218.

Istituzione di una Scuola di polizia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Scuola di polizia tributaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 2.

La Scuola di polizia tributaria è posta alle dipendenze del Comando Scuole della Guardia di finanza.

Il comando della Scuola è comando di corpo.

Art. 3.

Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalità di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.

Art. 4.

L'insegnamento nella Scuola di polizia tributaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 ottobre 1965, n. **1219**.

Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 ottobre 1965, n. **1220**.

Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Università di Perugia è concesso un contributo annuo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Università, per i seguenti scopi:

a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori;

b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori;

c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione.

Il contributo dovrà essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Università.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1° luglio 1964.

Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1221**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia contemporanea;
Storia economica.

Art. 83, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Matematica è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame relativo al corso di Calcoli numerici grafici, Meccanici ed elettronici deve essere preceduto da tutti gli esami del secondo anno. Gli esami di Matematiche complementari, Matematiche superiori e di Teoria delle funzioni devono essere preceduti dagli esami di Analisi matematica II e Geometria II ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1222.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: « Chimica inorganica superiore », « Stereochimica » e « Scienza dei materiali ».

Art. 135. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di: « Chimica inorganica superiore », « Stereochimica » e « Scienza dei materiali ».

Art. 141. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: « Fisica molecolare », « Teoria dei campi », « Storia della scienza », « Fisica delle basse temperature », « Elettromagnetismo » e « Radiobiologia ».

Art. 152. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

24) Paleontologia dei vertebrati;
25) Embriologia degli invertebrati;
26) Paleontologia umana.

Art. 156. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

21) Embriologia degli invertebrati;
22) Chimica fisica.

L'art. 157, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« *c*) in cinque prove pratiche orali di Zoologia, Botanica, Anatomia comparata, Istologia ed Embriologia e Fisiologia generale. Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere *a*) e *b*) ».

Art. 160, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« L'insegnamento di Fisica sperimentale comporta due esami distinti alla fine del 1° e del 2° anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1223.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 199, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 200. — Presso la clinica ortopedica dell'Università è istituita la scuola di specializzazione in Clinica ortopedica e traumatologica che è posta sotto la direzione del titolare di Clinica ortopedica e dispone delle attrezzature e dei laboratori della Clinica ortopedica. La scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia conferisce il diploma di specialità in clinica ortopedica e traumatologica.

Art. 201. — Gli anni di studio necessari per conseguire il diploma sono tre. Alla scuola saranno ammessi n. 15 aspiranti.

Art. 202. — Nei tre anni di studio è fatto obbligo dell'internato nella Clinica ortopedica. L'internato obbliga l'aspirante a presenziare alle visite quotidiane degli ammalati, all'ambulatorio, agli atti operativi, ad eseguirli ed a frequentare i laboratori di ricerche radiologiche ed istologiche.

Art. 203. — Le materie d'insegnamento durante i tre anni sono quelle indicate qui di seguito, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
2) Fisiologia dell'apparato locomotore;
3) Anatomia patologica dell'apparato locomotore;
4) Patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotorio;
5) Terapia fisica;
6) Neuropatologia del sistema locomotore;
7) Pediatria ortopedica;
8) Fondamenti di radiologia medica;
9) Semeiologia e radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
10) Clinica ortopedica e traumatologica;
11) Corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e di traumatologia;
12) Corso teorico-pratico di apparatoterapia ortopedica e traumatologica;
13) Infortunistica.

Art. 204. — L'esame di profitto è diviso in due gruppi:

1° gruppo: materie indicate ai numeri: 1), 2), 3), 4), 7), 9), 10), 11) e 12);

2° gruppo: materie indicate ai numeri: 5), 6), 8) e 13).

Gli allievi sono esaminati sul 1° gruppo alla fine del primo biennio, sul 2° prima dell'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su di un argomento approvato preventivamente dalla Direzione della scuola.

Art. 205. — La Commissione di esame e di diploma viene nominata secondo le norme vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1224**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di:

11) Introduzione alle scienze giuridiche.

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
16) Economia aziendale;
17) Sociologia;
18) Diritto privato comparato;
19) Econometria;
20) Economia del credito;
21) Storia delle dottrine economiche.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di:

13) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Art. 52. — Il terz'ultimo comma relativo al corso di laurea in Matematica è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento fondamentale per l'indirizzo didattico di Matematiche complementari I e II comporta due esami distinti al termine di ogni singolo corso ».

Art. 54. — Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica viene aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnamenti fondamentali di " Chimica generale I e II ", " Istituzioni di matematiche I e II ", " Chimica organica I e II ", " Esercitazioni di chimica fisica I e II ", " Chimica fisica I e II " comportano rispettivamente due esami distinti al termine di ogni singolo corso ».

Art. 55. — Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali viene aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnamenti fondamentali di " Botanica I e II ", " Zoologia I e II ", " Fisiologia generale I e II " comportano rispettivamente due esami distinti al termine di ogni singolo corso ».

Art. 56. — Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche viene aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento fondamentale di " Fisiologia generale I e II " comporta due esami distinti al termine di ogni singolo corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1225**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia d'urgenza ».

Art. 74. — All'enco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Microbiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. **1226**.

Approvazione del nuovo statuto organico del Collegio Pio della « Sapienza », con sede in Perugia.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto organico del Collegio Pio della « Sapienza », con sede in Perugia, approvato con decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1907, viene abrogato ed in sua sostituzione viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1227**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Filippo Neri, in Ortezzano (Ascoli Piceno).

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° maggio 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Filippo Neri in località Val d'Aso del comune di Ortezzano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1228.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in Arezzo.

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 14 novembre 1964, integrato con postilla e dichiarazione entrambe del 10 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Indicatore del comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1229.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare una donazione.

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Luca Pugliatti con atto del dott. Familiari notaio in Melito Porto Salvo in data 24 dicembre 1951, repertorio 10487, registrato in Melito Porto Salvo il 10 gennaio 1952, al n. 1354, di mq. 600 di suolo, distinto in catasto con le particelle 37/*B* e 98/*B* del foglio di mappa 24, sito in Bova Marina, contrada Mesofugna (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazi ed esportazioni temporanee, approvate con il decre legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella leg 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che a prova il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 22 convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 19 n. 709, che modifica la procedura per le concessi di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1965 e 10 ma zo 1965, registrati alla Corte dei conti il 17 mar 1965, registro n. 9 Finanze, foglio n. 84, e il 12 apr 1965, registro n. 13 Finanze, foglio n. 64;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato co sultivo per le importazioni ed esportazioni tempo nee nella seduta del 2 luglio 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comm secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 22 convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza s luzione di continuità con quelle venute a scadere, validità delle seguenti concessioni di temporanea i portazione, prorogate per ultimo con il decreto m nisteriale 30 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1965;

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1965)	3 agosto 1965	2 febbraio 1966
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1965)	27 agosto 1965	26 febbraio 1966
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 agosto 1965)	27 agosto 1965	26 febbraio 1966
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1965)	11 agosto 1965	10 febbraio 1966
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori eletttrici (con validità fino all'11 agosto 1965)	12 agosto 1965	11 febbraio 1966
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carta da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1965)	11 agosto 1965	10 febbraio 1966
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1965)	27 agosto 1965	26 febbraio 1966

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 agosto 1965)	29 agosto 1965	28 febbraio 1966
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1965)	11 agosto 1965	10 febbraio 1966
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1965)	3 agosto 1965	2 febbraio 1966
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 agosto 1965)	9 agosto 1965	8 febbraio 1966
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 agosto 1965)	29 agosto 1965	28 febbraio 1966
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 agosto 1965)	29 agosto 1965	28 febbraio 1966
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 agosto 1965)	10 agosto 1965	9 febbraio 1966
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1965)	18 agosto 1965	17 febbraio 1966
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1965)	28 agosto 1965	27 febbraio 1966
17. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche in forma di gropponi e di frassame (con validità fino al 3 agosto 1965)	4 agosto 1965	3 febbraio 1966
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1965)	11 agosto 1965	10 febbraio 1966
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1965)	18 agosto 1965	17 febbraio 1966
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1965)	3 agosto 1965	2 febbraio 1966
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc., (con validità fino al 26 agosto 1965)	27 agosto 1965	26 febbraio 1966
22. Sughero naturale grezzo di spessore superiore al mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1965)	28 agosto 1965	27 febbraio 1966
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1965)	3 agosto 1965	2 febbraio 1966
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 agosto 1965)	26 agosto 1965	25 febbraio 1966
25. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 agosto 1965)	29 agosto 1965	28 febbraio 1966
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1965)	11 agosto 1965	10 febbraio 1966

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale del 10 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 maggio 1965:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1965)	16 settembre 1965	15 marzo 1966
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 settembre 1965)	12 settembre 1965	11 marzo 1966
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1965)	22 settembre 1965	21 marzo 1966
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1965)	18 settembre 1965	17 marzo 1966
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100, 50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 settembre 1965)	17 settembre 1965	16 marzo 1966
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1965)	28 settembre 1965	27 marzo 1966
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette; (con validità fino al 26 settembre 1965)	27 settembre 1965	26 marzo 1966
8. Legname per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1965)	22 settembre 1965	21 marzo 1966
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 settembre 1965)	22 settembre 1965	21 marzo 1966
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1965)	25 settembre 1965	24 marzo 1966
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1965)	15 settembre 1965	14 marzo 1966
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente riunite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 settembre 1965)	13 settembre 1965	12 marzo 1966
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1965)	22 settembre 1965	21 marzo 1966
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1965)	28 settembre 1965	27 marzo 1966

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1965
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 262

(8150)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1965.

Norme per l'importazione di patate da semina nella campagna 1965-66.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1949, n. 222, concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la voce 07,01-A-I-a) della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 26 giugno 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 869, recante modifiche ed aggiunte alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea e conseguenti modifiche alla tariffa doganale nazionale;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tuberi di patate da semina prodotti e provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministero per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana », il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso e possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

I tuberi debbono essere sani, privi di terra, ben formati e possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 3.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infestate da *Heterodera rostochiensis*, *Corynebacterium sepedonicum*, *Synchytrium endobioticum*, *Coleotteri crisomelidi del genere Epitrix* (*E. Cucumeris*, *E. Fuscula*) *Phtorimaca operculella* e da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

E' altresì vietata l'importazione di tuberi di patate da semina attaccati dagli stessi parassiti animali e vegetali di cui al comma precedente.

Art. 4.

Le disposizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera c), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari e redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 5.

I tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

L'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 2, 3 e 4 è demandata alla Stazione di patologia vegetale di Roma, agli Osservatori fitopatologici ed ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto, lo stato fitosanitario del medesimo e la integrità dei suggelli, i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispongono ispezioni alle dogane di confine per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi in applicazione del precedente comma e degli articoli 3 e 5, renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina, sia o non in applicazione del successivo art. 8, non può protrarsi oltre il 15 aprile del 1966. La visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano e dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al precedente comma.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che può essere importato per provenienza al di fuori della Comunità economica europea, col trattamento daziario previsto alla voce 07,01-A-I-a), è fissato per la campagna 1965-66, in quintali 110.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione col trattamento suddetto devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare le patate da seme con il menzionato trattamento daziario, dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da L. 400, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio e della Prefettura attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi, rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla cultura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare, all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione col trattamento daziario previsto alla voce 07-01-A-I-a) può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione, fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione alla importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto della provenienza e delle caratteristiche delle patate da semina da importare, nonchè dell'utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare delle facilitazioni previste dal presente decreto.

Per le partite di patate ammesse all'importazione con trattamento daziario previsto all'art. 8 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 110.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di patate da semina in Italia

Servizio per la produzione delle piante di . .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in data . . da (nome) delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenute a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . .
Cognome, nome e indirizzo del destinatario . . . . mezzi di trasporto . . . luogo di entrata . . . . . contenuto della spedizione . . . . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . . numero e natura dei colli . . . . peso kg. . . . . . . marca dei colli . . . . provenienza . . . . .

Fumigazione o disinfestazione
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . trattamento . . . . . durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

Dichiarazioni supplementari
(da riempire dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e la sanità del prodotto.

a) le colture dalle quali provengono le patate da semina formanti oggetto della presente spedizione sono state riscontrate esenti da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili quali i coleotteri crisomelidi del genere «Epitrix» (E. Cucumeris, E. Fuscula) le virosi che colpiscono le solanacee; la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum), da cisti di Heterodera Rostochiensis e da Phthorimaes operculella;

b) il prodotto oggetto della presente spedizione, è esente da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere «Epitrix» (E. Cucumeris. E. Fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee, la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum) da cisti di Heterodera rostochiensis da Phthorimaes operculella;

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

d) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

e) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . . .,

b) classifica di riproduzione . . .,

c) contrassegno dei colli posti dal produttore delle patate e comprovante la classifica di riproduzione di queste . . . . . .,

d) numero . . vagone . . . .,

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture:

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattia da virus (malattie di degenerazione).

L'incaricato del servizio fitosanitario
. . . .

Data . . . .

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria n. 17391, datata 6 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Maccarone Salvatore, membro della citata Commissione designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Dieni Gildo Maria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dieni Gildo Maria è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Maccarone Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8337)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1965 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino numero 8219, datata 25 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè dimissionario — l'avv. Cozzolino Vittorio, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, con il signor Bombacci Raul;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Bombacci Raul è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione dell'avv. Cozzolino Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8339)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro n. 6599-II/B/A, datata 7 aprile 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il geom. Russo Salvatore e il sig. Melis Mario — membri della citata Commissione quali rappresentanti, il primo del Genio civile di Nuoro e, il secondo, dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) — rispettivamente con i signori Seddone Francesco e Porcu Pasquino;

Decreta:

Articolo unico

I signori Seddone Francesco e Porcu Pasquino sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro — quali rappresentanti, il primo, del Genio civile di Nuoro e, il secondo, della C.I.S.L. — in sostituzione, rispettivamente, del geometra Russo Salvatore e del sig. Melis Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8340)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia numero 9176, datata 26 maggio 1965 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Papa Fulvio, presidente della citata Commissione, con il dott. Omodeo-Zorini Girolamo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Omodeo-Zorini Girolamo è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, in sostituzione del sig. Papa Fulvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 novembre 1965:

Stame Federico, notaio residente nel comune di Casina, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di San Benedetto in Val di Sambro, distretto notarile di Bologna;

Donini Antonio, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna.

(8509)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Algebra » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa è vacante la cattedra di « Algebra », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8619)

Vacanza della cattedra di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova è vacante la cattedra di « Chimica fisica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8620)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Fausto Gualdi, nato a Roma il 17 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 30 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8356)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Raffaele Farigu, nato a Capoterra (Cagliari) il 9 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Cagliari il 19 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(8485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.267.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8403)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.064.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8404)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.883.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8405)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.927.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.410.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8407)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8408)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8409)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.283.567, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8410)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.534.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8411)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8412)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1965, il comune di Bitonto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 522.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965' e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8464)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1965, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8465)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1965, il comune di Corato (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 520.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8466)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1965, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8467)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Astro », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1965, la Società cooperativa « Astro », con sede in Napoli costituita per rogito Siciliani in data 4 gennaio 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Erardi Raffaele..

(8561)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori di Boretto », con sede in Boretto (Reggio Emilia), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori di Boretto », con sede in Boretto (Reggio Emilia), composto dai signori:

Camparini rag. Sergio, presidente;

Pergreffi rag. Roberto e Pelagatti Silvio, membri.

(8558)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 75-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 75-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Stefani Amedeo, con sede in Vicenza, via E. De Amicis n. 32.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli analoghi tre punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(8547)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 163-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 163-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Gambinossi Carlo fu Pietro, con sede in Firenze, via S. Zanobi n. 74.

(8548)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi dell'11 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,81	624,84	624,82	624,80	624,81	624,80	624,80	624,82
$ Can.	580,97	580,30	580,25	580,30	580 —	580,50	580,25	580,50	580,40	580,25
Fr. Sv.	144,66	144,61	144,65	144,65	144,60	144,66	144,625	144,65	144,66	144,65
Kr. D.	90,62	90,66	90,67	90,63	90,55	90,66	90,64	90,67	90,66	90,65
Kr. N.	87,52	87,51	87,50	87,50	87,53	87,51	87,50	87,52	87,51	87,52
Kr. Sv.	120,75	120,76	120,78	120,78	120,70	120,74	120,76	120,75	120,74	120,72
Fol.	173,46	173,37	173,48	173,475	173,45	173,47	173,465	173,50	173,47	173,46
Fr. B.	12,59	12,59	12,59	12,5925	12,5825	12,59	12,593	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,49	127,525	127,45	127,53	127,525	127,50	127,53	127,52
Lst.	1751,80	1751,50	1751,70	1751,55	1751,30	1751,85	1751,625	1751,85	1751,82	1751,70
Dm. occ.	156,20	156,18	156,20	156,18	156,15	156,22	156,195	156,20	156,22	156,20
Scell Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,192	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,86	21,86	21,80	21,86	21,75	21,87	21,85	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4320	10,44	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli dell'11 novembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,855
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	580,275
1 Franco svizzero	144,637
1 Corona danese	90,635
1 Corona norvegese	87,50
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	173,47
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,525
1 Lira sterlina	1751,587
1 Marco germanico	156,187
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,855
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 12 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,82	624,81	624,83	624,80	624,80	624,815	624,84	624,84	624,82
$ Can.	580,37	580,10	580,25	580,45	580 —	580,50	580,32	580,30	580,30	580 —
Fr. Sv.	144,64	144,66	144,63	144,645	144,60	144,66	144,64	144,65	144,65	144,64
Kr. D.	90,65	90,67	90,63	90,615	90,55	90,66	90,62	90,65	90,63	90,62
Kr. N.	87,51	87,50	87,51	87,485	87,53	87,51	87,50	87,50	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,75	120,75	120,75	120,75	120,70	120,74	120,74	120,78	120,78	120,77
Fol.	173,47	173,45	173,43	173,43	173,40	173,47	173,42125	173,45	173,47	173,46
Fr. B.	12,59	12,59	12,5915	12,59	12,5825	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,49	127,50	127,50	127,53	127,505	127,52	127,52	127,50
Lst.	1751,79	1751,50	1751,70	1751,60	1751,50	1751,85	1751,375	1751,50	1751,55	1751,50
Dm. occ.	156,20	156,18	156,18	156,20	156,15	156,22	156,17	156,20	156,18	156,19
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,86	21,87	21,85	21,86	21,75	21,87	21,8525	21,87	21,86	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4320	10,44	10,43	10,432	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 12 novembre 1965

Rendita 5 % 1935	102,65
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1965

1 Dollaro USA	624,822
1 Dollaro canadese	580,385
1 Franco svizzero	144,642
1 Corona danese	90,617
1 Corona norvegese	87,492
1 Corona svedese	120,745
1 Fiorino olandese	173,426
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1751,487
1 Marco germanico	156,185
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,856
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pedrengo (Bergamo)

Con decreto provveditoriale in data 8 ottobre 1965 n. 21031/64/8254/65, è stato approvato il piano di zona del comune di Pedrengo (Bergamo), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione, respinto il ricorso avverso al programma stesso.

(8471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1965, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 31, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1963 dal sig. Michele Saturno avverso la deliberazione 14 luglio 1962 con la quale il Presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise revocò l'assegnazione di terreno precedentemente concesso al ricorrente.

(8454)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 1° luglio 1964 dal sig. Citro Abramo, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso a posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1963.

(8397)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, n. 70027, registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1965, registro n. 34 Finanze, foglio n. 161, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dalla signora Cappellacci Ines nata Funari avverso il decreto ministeriale numero 25.000 del 24 dicembre 1963, con cui venne disposta la esclusione della stessa dalla nomina ad aiuto ricevitore del lotto.

(8458)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Lette le note n. 1592 e 1657 del 5 agosto e 30 settembre 1965 del Presidente della Corte di appello di Caltanissetta, il quale, nel partecipare il decesso del componente effettivo di quella Commissione dott. Lamia Mario, chiede che, in sua sostituzione, venga nominato il dott. Finocchiaro Lucio, attuale componente supplente e che al posto di quest'ultimo venga nominato il dott. Blandaleone Attilio, procuratore della Repubblica di Enna;

Ritenuto che occorre procedere a tali sostituzioni;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Finocchiaro Lucio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore di detta Corte, in sostituzione del defunto dott. Lamia Mario, ed il dott. Blandaleone Attilio, procuratore della Repubblica di Enna, è nominato componente supplente della detta Commissione in sostituzione del dott. Finocchiaro Lucio.

Roma, addì 12 ottobre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1965
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 90. — GALLUCCI

(8325)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione medica del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1965, registro n. 16 Interno, foglio numero 349, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La Commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 8 aprile 1965 è costituita come segue:

Presidente:
Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo.

Componenti:
Bertinatti dott. Mario;
Soccorsi dott. Franco.

Al presidente ed ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1965
Registro n. 33 Interno, foglio n. 13

(8468)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario.

Il Ministero della difesa-Esercito comunica che il giorno 15 dicembre 1965, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 4 giugno 1965) per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario.

(8585)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 534 del 15 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964, nei comuni di Badalucco, Camporosso, Ceriana, Montalto Ligure in consorzio con il comune di Carpasio; e San Biagio della Cima, in consorzio con il comune di Soldano;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2096 del 19 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 31 maggio 1965;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 2 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con il citato regio decreto n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Paltrinieri Jorio . . . . . . punti 64,266 su 120
2. Ciocca Francesco . . . . . . » 61,995 »
3. Piccone Arnabile . . . . . . » 55,063 »
4. Rubino Pietro . . . . . . » 53,207 »
5. Gandolfo Giacomo . . . . . . » 51,239 »
6. Casella Lucio . . . . . . » 50,949 »

7. Gualtieri Giovanni . . . . punti 50,700 su 120
8. Ammirati Paolo . . . . . » 50,155 »
9. Scampini Mario . . . . . » 48,975 »
10. Boveri Michele . . . . . » 48,281 »
11. Toma Antonio . . . . . » 45,461 »
12. Gagliardi Giorgio . . . . . » 45,051 »
13. Ballestrasse Flavio . . . . . » 44,541 »
14. Mazzone Salvatore . . . . . » 44,378 »
15. Masetti Giuseppe . . . . . » 42,629 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 27 ottobre 1965

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4407 del 27 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1964, bandito in data 15 aprile 1965, n 534;

Esaminate le domande dei concorrenti dichiarati idonei per quanto concerne l'indicazione della sede, secondo l'ordine di preferenza per la quale intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con il citato regio decreto n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a ciascuno di essi a fianco indicata:

1) Paltrinieri Jorio: Camporosso;
2) Ciocca Francesco: Ceriana;
3) Piccone Amabile: San Biagio della Cima, in consorzio con Soldano;
5) Rubino Pierluigi: Badalucco;
6) Gandolfo Giacomo: Montalto Ligure, in consorzio con Carpasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 27 ottobre 1965

Il medico provinciale: TRILLO

(8305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio) e Sala Monferrato hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso,

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Gennaro Massimo: Sala Monferrato;
2. Vittorio Venuti: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino Atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 29 ottobre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(8398)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8360 in data 4 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 8360 in data 4 maggio 1965, con il quale l'ostetrica Bernardon Guglielmina è stata assegnata al Consorzio ostetrico Mollia-Alagna Valsesia-Riva Valdobbia-Campertogno-Rassa;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che, per effetto delle rinunzie delle ostetriche Bernardon Guglielmina e Bosco Ermanna, si deve procedere all'assegnazione del Consorzio ostetrico Mollia-Alagna Valsesia-Riva Valdobbia-Campertogno-Rassa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Pezza Dimma è assegnata alla condotta ostetrica del Consorzio ostetrico Mollio-Alagna Valsesia-Riva Valdobbia-Campertogno-Rassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 28 ottobre 1965

p. Il medico provinciale: BATTIATI

(8400)

REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 4.

Assistenza integrativa regionale mediante concessione di un «assegno di accompagnamento» a favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* «Bollettino Ufficiale» *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio Regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, alle condizioni stabilite dalla presente legge la concessione alle persone affette da cecità, nate e residenti in Valle d'Aosta, oppure residenti e domiciliate in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato «assegno di accompagnamento» e stabilito nella misura di lire 5000 mensili.

L'assegno di accompagnamento è personale, non è reversibile e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell'assistito.

L'assegno di accompagnamento è concesso con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

La concessione dell'assegno mensile di cui sopra può essere disposta a favore di coloro che sono affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste al successivo art. 2.

Art. 2.

Non possono fruire dell'assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) fruiscano di sussidi continuativi di assistenza, di pensioni, di rendite, di assegni vitalizi di carattere continuativo, oppure di propri redditi superiori a lire 50.000 mensili;

b) siano affetti da cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato;

c) non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 3.

Per ottenere la concessione dell'assegno di accompagnamento gli interessati debbono inviare domanda, compilata su apposito modulo, indirizzata all'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale della Valle d'Aosta.

I beneficiari dell'assegno di accompagnamento debbono trasmettere il loro certificato di esistenza in vita all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale nel mese di marzo e di settembre di ogni anno.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.

Art. 4.

L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato da un Collegio medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto come segue:

medico regionale o un suo sostituto: presidente;

un medico oculista designato dalla Giunta regionale su terna proposta dall'Ordine dei medici della Valle d'Aosta;

un medico designato dalla sottosezione Valdostana dell'Unione italiana ciechi.

L'accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti è effettuato d'ufficio, a cura dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno di accompagnamento è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 5.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è concesso e corrisposto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione; in via transitoria potrà essere concesso con decorrenza dal 1° gennaio 1965 ai ciechi che ne abbiano fatto domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui invalidità risalga a data anteriore al 1° gennaio 1965.

L'assegno è corrisposto a trimestri posticipati.

Art. 6.

L'assegno dovrà essere revocato qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari previsti dalla presente legge e qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti. L'assegno dovrà, inoltre, essere revocato qualora l'assistito trasferisca la sua residenza o il suo domicilio fuori del territorio della Valle d'Aosta.

Art. 7.

I beneficiari dell'assegno possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per il riaccertamento del grado di cecità.

L'assistito che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto dell'assegno.

Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire otto milioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.

Per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965 è approvata l'istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo di spesa, con lo stanziamento annuo di lire 8.000.000, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento»): capitolo 471 «Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili (legge regionale 11 maggio 1965, n. 4)».

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 5.

Conglobamento del trattamento economico del personale regionale in attività di servizio e integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964-1965.

(*Pubblicata nel* «Bollettino Ufficiale» *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è conglobato negli stipendi e salari del personale regionale retribuito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6, l'assegno temporaneo di cui alla legge regionale 9 maggio 1963, n. 10.

Dalla stessa data l'assegno temporaneo sarà soppresso.

L'assegno da conglobare ai sensi del presente articolo sarà previamente maggiorato di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutti i dipendenti regionali a cui l'assegno stesso sarà assoggettato per effetto del conglobamento.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato, negli stipendi e salari del personale regionale retribuito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6, un importo pari all'assegno in godimento, previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1963, n. 2.

Dalla stessa data l'assegno integrativo sarà soppresso.

L'assegno da conglobare ai sensi del precedente comma sara previamente maggiorato in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutti i dipendenti regionali a cui l'assegno stesso sarà assoggettato per effetto del conglobamento.

Con l'attribuzione dei nuovi stipendi e salari conglobati non saranno ridotti gli assegni pensionabili riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

Art. 3.

L'integrazione della 13ª mensilita prevista per il personale regionale dalla legge regionale 27 agosto 1964, n. 15, è dovuta anche per l'anno 1964 con la stessa disciplina e con la maggiorazione di un importo pari ad una mensilità dell'assegno mensile in godimento previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1963, n. 2.

La 13ª mensilità per l'anno 1965 è integrata di un importo pari ad una mensilità dell'assegno mensile in godimento, prevista dalla legge regionale 25 gennaio 1963, n. 2.

L'integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 e 1965 va determinata avendo riguardo alla qualifica, al grado ed alla situazione di servizio considerati per la liquidazione della mensilità stessa a' sensi di legge.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 181 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è modificato mediante la soppressione delle seguenti quattro parole finali del comma stesso: « per dimissioni volontarie ».

Art. 5.

La spesa di L. 18.000.000 prevista per l'integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1964, graverà, sul capitolo 21 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965.

All'uopo sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:

Variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 21 (« Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale ») è aumentato della somma di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Variazione in diminuzione: lo stanziamento del capitolo 22 (« Spese per la corresponsione al personale di premi di anzianità ecc. »), è diminuito della somma di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge per l'anno 1965, previste in annue L. 50.000.000 per il conglobamento dell'assegno temporaneo di cui alle legge regionale 9 maggio 1963, n. 10 e in L. 8.500.000 per l'integrazione della 13ª mensilità, saranno imputate agli appositi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 relativi alle spese per stipendi ed indennità al personale regionale, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

La maggiore spesa, prevista in annue L. 45.000.000, per il conglobamento dal 1° marzo 1966 dell'assegno di cui alla legge regionale n. 2 del 25 gennaio 1963 sarà imputata agli istituendi capitoli della parte Spese dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1966, e per i successivi anni, corrispondenti agli appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1965 relativi alle spese per stipendi e indennità al personale regionale.

Alla copertura della spesa annua di L. 45.000.000, di cui al precedente comma, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 6.

In sede di attuazione della presente legge, le misure lorde delle competenze del personale regionale che, per effetto del conglobamento, risulteranno soggette a ritenute ed imposte superiori a quelle già gravanti, saranno elevate in relazione a tali maggiori incidenze.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per la pratica applicazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 6.

Approvazione della spesa annua per il funzionamento dell'emoteca regionale (Centro trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese annue per il funzionamento della Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6, sono determinate ed approvate in complessive L. 16.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e graveranno sull'apposito capitolo di spesa 442 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Al finanziamento della maggiore spesa annua di L. 14 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvederà mediante aumento, da L. 2.000.000 a L. 16.000.000, dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965, mediante prelievo della somma di L. 14.000.000 dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Vale d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965.

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 7.

Intervento finanziario della Regione nelle spese sostenute dai comuni della Valle d'Aosta sedi di farmacie rurali per la corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni anno, a decorrere dall'anno 1965, il rimborso ai Comuni della Regione sedi di farmacie rurali delle somme corrisposte ai farmacisti a titolo di indennità di residenza, con riduzione delle somme rimborsate dal Ministero della sanità ai Comuni a' sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1352.

Art. 2.

La domanda di rimborso, indirizzata all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, dovrà essere presentata dai Comuni entro il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione al Comune, da parte del Ministero della sanità, della assunzione di una quota di spesa a carico dello Stato o della non assunzione di quote di spesa a carico dello Stato.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del quietanzato mandato di pagamento dell'indennità di residenza corrisposta al farmacista rurale.

Art. 3.

Per la concessione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali e per la determinazione della misura della indennità stessa si applicano le norme previste dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Le farmacie rurali regolarmente autorizzate e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate « non di nuova istituzione ».

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazioni della presente legge, previste in complessive annue L. 5.000.000, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Per il finanziamento della spesa di L. 5.000.000 per l'anno 1965 è approvata l'istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 del seguente nuovo capitolo di spesa 456: « Spese per rimborso ai Comuni dell'indennità di residenza corrisposta ai farmacisti rurali », con lo stanziamento di L. 5.000.000, da prelevare dal capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 5.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà *pubblicata nel « Bollettino Ufficiale »* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965.

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 8.

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione per l'anno 1965 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960, n. 1, 16 maggio 1961, n. 3, 30 gennaio 1962, n. 3, 25 gennaio 1963, *n.* 1 e 27 *agosto* 1964, *n.* 17 *e di cui al precedente articolo*, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione della concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai sottoindicati capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Capitolo 141 della parte Spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, ecc. »;

Capitolo 119 della parte Entrate: « Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari, ecc. .

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 141 della parte Spese del bilancio di previsione per l'anno 1965.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 119 della parte Entrate del bilancio preventivo per l'anno 1965.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 9.

Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata in carica della attuale Commissione regionale per l'artigianato, prevista dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, è prorogata sino al 31 ottobre 1965.

Art. 2.

Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, debbono avere inizio entro il 30 giugno 1965.

Entro la stessa data del 30 giugno 1965 deve essere provveduto, a cura della Commissione regionale per l'artigianato, la revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui l'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.

Art. 3.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle eggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle 'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della egione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso ella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla sservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 10.

Partecipazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni « Gestione magazzini generali » - Aosta - S.p.A., con sede in Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni « Gestione magazzini generali Aosta S.p.A. », con sede in Aosta.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, previamente approvate dalla Regione.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, di capitale azionario della costituenda Società per azioni « Gestione magazzini generali - Aosta S.p.A. », con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di L. 2.000.000 (duemilioni).

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente comma e all'approvazione e liquidazione della relativa spesa, si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, in conformità delle norme dello statuto della costituenda Società per azioni « Gestione magazzini generali Aosta S.p.A. ».

Art. 3.

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2 graverà sul capitolo 137 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, la cui denominazione viene modificata completata come segue: « Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ».

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 11.

Approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 è approvata per l'anno 1965 la spesa di lire 134 milioni, da finanziare sull'a osito

capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 previo aumento, da L. 30.000.000 a lire 134 milioni, dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo della somma di lire 104 milioni dal capitolo 150 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 2.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo sarà stanziata la spesa annua di lire 90 milioni sull'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1966 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 470 del bilancio di previsione per l'anno 1965.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1965, n. 12.

Costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta - Autorizzazione alla Giunta regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spese e per l'appalto e l'esecuzione dell'opera.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 15 *maggio* 1965).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di lire cinquanta milioni quale terzo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento e il funzionamento della stazione di autolinee pubbliche, di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1963 e all'articolo 1, lettera *a*), della legge regionale 22 giugno 1964, n. 11.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire cinquanta milioni di cui al precedente articolo è approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965: Capitolo 114 « Spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta » con lo stanziamento di lire cinquanta milioni, somma da prelevare dall'apposito capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 3.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del fabbricato di cui all'articolo 1, sino ad un ammontare complessivo di spesa di lire duecento milioni, nonchè all'approvazione e alla liquidazione delle relative spese da imputare come segue:

a) per L. 150.000.000 agli appositi fondi impegnati a residuati in esecuzione delle leggi regionali 27 giugno 1963, n. 18 e 22 giugno 1964, n. 11;

b) per L. 50.000.000 al nuovo capitolo 114 istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, somma da approvare e impegnare con deliberazione della Giunta regionale in esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1965

CAVERI

(7109)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.